



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

AUTORIZZAZIONE N. 5S / 2024

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. recante la disciplina dei poteri e delle funzioni del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato di gestione n. 25/2022 del 13 luglio 2022 con cui è stato nominato ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. m) della Legge 84/1994 s.m.i. il Segretario generale di questa Autorità, con formale immissione in servizio a decorrere dal 06/09/2022;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- VISTO** l'art. 16 della Legge 8 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni;
- VISTO** il D.M. 31 marzo 1995 n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto 16 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inerente il *"Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse"*;
- VISTA** l'Ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale n.127/2023 del 29/11/2023 avente oggetto Regolamentazione per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona;
- VISTA** la successiva Ordinanza n.141/2023 del 20/12/2023 recante integrazioni all'Ordinanza n. 127/2023 del 29/11/2023;
- VISTA** l'istanza assunta al prot. di questo Ente E-18806 del 07/11/2023 successivamente integrata con le note E-2951, 2952 del 23/02/2024, e



- successive integrazioni come da ultima acquisita al prot. E-9111, 9112 del 05/06/2024, trasmesse a questa Autorità di Sistema Portuale dalla Società **ASE S.r.l.** C.F./P.IVA 01489270429 con sede legale ad Ancona Via XXIX Settembre 4/E, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dei servizi portuali di **pesatura merci** nel porto di Ancona per il quadriennio 2024-2027.
- VISTA** la Delibera n. 35 del 25/07/2024, con cui il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole in ordine al rilascio delle autorizzazioni all'espletamento dei servizi portuali nel Porto di Ancona, all'impresa ASE Srl previa conferma del numero massimo delle autorizzazioni assentibili ai sensi del citato art. 16 comma 7 L. 84/94;
- VISTO** il parere favorevole della Commissione consultiva nella seduta del 24/07/2024;
- VISTA** la conclusione favorevole delle verifiche di legge inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
- VISTA** la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 85 del D.lgs. 6/09/2011 n.159 della Banca Dati Nazionale Antimafia – "B.D.N.A", in data 18/03/2024 PR_ANUTG_Ingresso_0033053_20240318.
- VISTO** il versamento in data 30/07/2024 del canone demaniale richiesto con atto di accertamento n.00-85/24Aut del 29/07/2024 aggiornato dell'indice Istat comunicato con Circolare n.2 del 19.12.2023 del Ministero vigilante;
- VISTA** la presentazione dei prescritti valori bollati con nota assunta al prot. E- 13088 del 01/08/2024;
- PRESO ATTO** che la società ASE Srl, ha provveduto alla presentazione della polizza fidejussoria n.2419786 emessa dalla Coface di euro 15.000,00, come da nota acquisita al prot di questo Ente E-14663 del 04/09/2024;
- PRESO ATTO** che l'impresa ha presentato copia del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Dlgs. 81/2008 smi;
- VISTA** la precedente autorizzazione n.3S/2024 del 06/09/2024 portante un errore materiale e pertanto ritenuto di doverla rettificare;
- VISTI** gli atti di ufficio;

AUTORIZZA

La **Società A.S.E. Srl** (C.F./P.IVA 01489270429 con sede legale ad Ancona Via XXIX Settembre 4/E, all'espletamento del servizio di **pesatura merci** nel porto di Ancona per il quadriennio 2024-2027, così come definite dall'art.16 comma 1° della L. n.84 del 28/01/1994.

La presente autorizzazione è disciplinata, oltre che dalle norme citate in premessa, anche da quelle del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e dalle clausole e condizioni di cui agli articoli seguenti.



- Art. 1** La presente autorizzazione ha efficacia fino al 31 dicembre 2027 e potrà essere rinnovata, previo parere del Comitato di Gestione, ove previsto, su domanda dell'impresa stessa, da **presentare entro e non oltre il 1° dicembre 2027.**
- Art.2** La presente autorizzazione, in ragione del programma operativo presentato, ha durata di anni quattro con scadenza 31.12.2027 e sarà sottoposta a verifica annuale ai sensi dell'art.16 comma 6 ultimo inciso.
- Art. 3** La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata, in ogni momento, senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- Art. 4** L'impresa autorizzata è direttamente responsabile, nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale e/o nei confronti di terzi, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nonché di ogni danno causato a persone e/o cose nello svolgimento dell'attività oggetto della presente autorizzazione e/o nel suo mancato esercizio. È ugualmente responsabile dei danni che derivino dall'inosservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità di Sistema Portuale. A tal riguardo la Società ha presentato polizza assicurativa per responsabilità civile conservata agli atti di questa Autorità, stipulata a garanzia dei danni di cui sopra, avente massimale di almeno 2.500.000,00 €.
- L'Autorità non assume, in dipendenza della presente autorizzazione, alcuna responsabilità verso terzi per l'opera svolta dall'Impresa autorizzata e dai lavoratori della medesima.
- Art. 5** L'impresa è, inoltre, obbligata:
- ad applicare per i servizi portuali, le tariffe pubbliche già comunicate all'Autorità di Sistema Portuale, assicurando al contempo la più ampia trasparenza e garantendo parità di trattamento a parità di condizioni.
 - a trasmettere annualmente il tariffario con la indicazione delle tariffe massime applicate;
 - a fornire all'Autorità di Sistema Portuale e alla Autorità Marittima competente tutte le indicazioni che sono richieste in merito alle attività svolte nel Porto;
 - a mantenere per l'intero periodo di validità della autorizzazione il livello di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa, nonché lo standard qualitativo delle attività rese corrispondente a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.
 - ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, al Decreto Legislativo 272/99 e successive modificazioni e gli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale del Lavoro (ILO) n. 152;
 - ad informare l'Autorità di Sistema Portuale di incidenti eventualmente occorsi sul lavoro a dipendenti inviando copia delle denunce inoltrate agli organi competenti;
 - a svolgere i servizi portuali in parola solo ed esclusivamente con i macchinari, i mezzi meccanici o gli altri strumenti in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, riportati nel registro di cui all'articolo 5 del Decreto del Decreto 06/02/2001, n. 132. I predetti mezzi meccanici, idonei allo svolgimento dei servizi portuali, dovranno essere assicurati, mantenuti in piena efficienza nonché dotati di tutti i sistemi di segnalazione ottico - acustici previsti dal Codice della Strada e dei prescritti verbali di verifica periodica ove prevista;



- a svolgere i servizi portuali in parola solo ed esclusivamente con il personale alle proprie dipendenze iscritto nel registro di cui all'articolo 5 del Decreto 06 febbraio 2001, n. 132. Il predetto personale deve essere assicurato da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali. Dovrà, altresì, essere iscritto nel libro Unico del Lavoro dell'Impresa ed in possesso di qualifiche idonee ed adeguate ai servizi portuali da svolgere, in modo tale da garantire la massima sicurezza nell'espletamento dei servizi medesimi, oltre che adeguatamente formato ed aggiornato in ordine alla prestazione resa nell'ambito delle relative mansioni; parimenti, è obbligata al rispetto del CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti, o in caso di applicazione di diverso contratto collettivo, al rispetto del trattamento minimo retributivo/normativo previsto dal citato CCNL porti;
- a comunicare prontamente all'Autorità di Sistema Portuale eventuali variazioni che dovessero modificare il contenuto dei registri di cui agli articoli 5 del Decreto 06/02/2001, n. 132;
- ad osservare le vigenti disposizioni in materia doganale, di pubblica sicurezza, di igiene e sanità, di lavoro portuale, di prevenzione degli infortuni;
- ad emettere le fatture relative ai servizi portuali, riportando esclusivamente le rispettive voci tariffarie, con esclusione di altri eventuali importi connessi a prestazioni estranee alle operazioni medesime.

Art. 6 L'impresa presta il suo incondizionato assenso affinché l'Autorità di Sistema Portuale possa prelevare, per qualsivoglia motivo, in relazione alla presente autorizzazione, somme parziali o l'intero ammontare della cauzione senza che occorra alcun diverso provvedimento emesso da altri/e Enti/Amministrazioni e/o dalla Autorità Giudiziaria. Nel termine di 5 (cinque) giorni dal prelievo, l'impresa s'impegna a reintegrare la cauzione ridotta per effetto del sopra citata escussione anche parziale, pena la revoca della presente autorizzazione.

Art. 7 Con il presente atto, l'Impresa si obbliga ad osservare, oltre che le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione, fatte salve, comunque, le eventuali disposizioni legislative che, in merito, dovessero intervenire, nonché i regolamenti locali che dovessero essere adottati in materia.

Art. 8 La presente autorizzazione, firmata in digitale, verrà notificata all'Impresa tramite posta elettronica certificata.

Ancona, lì 10/09/2024

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Garofalo

V°

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino

V°

Il Funzionario Responsabile
Demanio Imprese e Lavoro portuale

(Con funzioni e poteri di firma di cui al Decreto
Presidenziale n. 249 del 01/08/2024)

Dott.ssa Chiara Gusella